



COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

Provincia di Lecce

SETTORE IV - URBANISTICA EDILIZIA E IGIENE URBANA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ARREDO URBANO DELLO SPAZIO PUBBLICO PER LE
ATTIVITÀ STAGIONALI E CONTINUATIVE
“DEHORS”**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

- Articolo 1 - FINALITÀ**
- Articolo 2 - DEFINIZIONI**
- Articolo 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE**
- Articolo 4 - ASPETTI NORMATIVI**
- Articolo 5 - LOCALIZZAZIONI**
- Articolo 6 - COMPOSIZIONE E TIPOLOGIA DEI "DEHORS"**
- Articolo 7 - CARATTERISTICHE E SUPERFICI DIMENSIONALI**
- Articolo 8 - TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI, PRESCRIZIONI GENERALI**
- Articolo 9 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI "DEHORS"**
- Articolo 10 - CRITERI DI COLLOCAZIONE DEI "DEHORS" - AUTORIZZAZIONE**
- Articolo 11 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE**
- Articolo 12 - ONERI PER IL RILASCIO**
- Articolo 13 - MODALITA' DI RINNOVO**
- Articolo 14 - PROROGA E/O RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI**
- Articolo 15 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA**
- Articolo 16 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER "DEHORS"**
- Articolo 17 - CONTROLLI E SANZIONI**
- Articolo 18 - DISPOSIZIONI DI RINVIO**
- Articolo 19 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Allegato A - PERIMETRAZIONE ZONE OMOGENEE A1, A2 e A3**
- Allegato B - TIPOLOGIE, MATERIALI E FIGURE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO**

ART. 1 - FINALITA'

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire la valorizzazione urbana mantenendo l'offerta di opportunità di sviluppo economico locale, ha quindi convenuto di mettere a punto il **“Regolamento per l'arredo urbano dello spazio pubblico per le attività stagionali e continuative DEHORS”**.

Lo scopo del presente regolamento è quello di potenziare le qualità delle attività commerciali e di pubblico esercizio esistenti in città, attraverso la concessione di adeguati spazi pubblici destinati all'intrattenimento della clientela, garantendo nello stesso tempo la possibilità della fruizione degli spazi pubblici urbani, con particolare riguardo per l'area urbana storica nonché quella dei beni storico-culturali che ricadono all'interno di essa, assicurando, inoltre, il corretto uso del territorio nel rispetto dei principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica.

Il presente regolamento determina, inoltre, i criteri per l'inserimento ambientale dei "DEHORS", le caratteristiche delle strutture autorizzabili in relazione alla zona urbana di installazione e le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione avente validità limitata temporalmente.

Il presente Regolamento viene redatto nell'ambito delle normative e regolamenti di carattere urbanistico ed edilizio in cui sono indicati i criteri per l'inserimento ambientale e le caratteristiche delle strutture che occupano lo spazio, (DEHORS), utilizzato per attività commerciali, nonché le procedure per il conseguimento della concessione di suolo pubblico. Sono parte integrante del presente regolamento gli elaborati allegati:

- Allegato **A** abaco delle tipologie dei DEHORS e degli arredi da esterno.

Gli arredi riportati nell'allegato **A** hanno carattere indicativo, possono essere periodicamente implementati in virtù della evoluzione delle produzioni dei manufatti, delle tecnologie costruttive e dei progetti di allestimento delle occupazioni di suolo pubblico.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ferme restando le prescrizioni previste dal Codice della Strada - art. 20 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii., relative all'occupazione della sede stradale e dei marciapiedi, si riportano le seguenti definizioni:

- **“Dehors”**: si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e/o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione con le distinzioni di cui ai successivi commi. I "Dehors" sono rigorosamente destinati ad un uso limitato nel tempo e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali nell'arco temporale della loro durata, devono, quindi essere collegati ad un'attività di pubblico esercizio di somministrazione. Tali strutture devono essere smontabili e facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna

infissione permanente al suolo, in quanto dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee;

- **“Dehors Occasionale”**: si intende la struttura posta all'esterno per un periodo complessivo non superiore a **30 giorni** all'anno, nell'arco dell'anno solare, autorizzabile per attività commerciale o artigianale in occasione di mostre, fiere, mercati, feste e simili;
- **“Dehors Stagionale”**: si intende la struttura e gli arredi posti sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a **mesi sei** nell'arco dell'anno solare;
- **“Dehors Continuativo”**: si intende la struttura e gli arredi posti sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, con durata non superiore a **mesi dodici** (1 anno) a far data dal giorno del rilascio dell'autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico, privati e/o privato ad uso pubblico, che si intende rinnovato per lo stesso periodo temporale e fino al massimo di **5 anni** complessivi, qualora entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della medesima autorizzazione il responsabile dell'Ufficio Comunale competente non abbia comunicato all'interessato formale e motivato diniego; il rinnovo si intende concesso previa presentazione all'Ufficio Comunale competente della documentazione riportata nel successivo art. 10. fatto salvo l'obbligo di garantire, in tale ipotesi, da parte del segnalante l'effettiva apertura dell'attività commerciale per almeno 300 giorni nell'arco dell'anno solare. La Polizia Municipale è incaricata di accertare il periodo di effettiva apertura dell'attività;
- **“Area del Dehors”**: si intende l'area richiesta ed autorizzata dalla Pubblica Amministrazione;
- **“Altezza Minima”**: si intende l'altezza minima che devono avere gli elementi costituenti la copertura dello DEHORS, misurata dal piano di calpestio della pedana/pavimentazione di alloggiamento degli arredi (tavoli, sedie, ecc.) ove insiste l'installazione ed entro l'intradosso della copertura;
- **“Altezza Massima”**: si intende, per l'ingombro del DEHORS, l'altezza massima che possono raggiungere gli elementi costituenti lo stesso, misurata dal piano di calpestio della sede veicolare e/o pedonale ove insiste l'installazione ed entro l'estradosso della eventuale copertura;
- **“Larghezza del Dehors”**: si intende la dimensione dell'installazione misurata ortogonalmente all'asse della viabilità su cui la stessa insiste;
- **“Lunghezza del Dehors”**: si intende la dimensione dell'installazione misurata parallelamente all'asse della viabilità su cui insiste la stessa;
- **Fronte**, si intende la porzione di prospetto compresa tra la mezzera dello spessore dei muri divisorii dell'unità immobiliare in cui è sede il pubblico esercizio;
- **Area adiacente ai fabbricati**, si deve intendere ogni occupazione limitrofa, contigua o immediatamente prospiciente l'attività interessata e comunque tale da non creare intralcio o difficoltà alla circolazione pedonale o stradale e senza pregiudizio di terzi;

- **“Circolazione Pedonale”**: si deve intendere la possibilità di assicurare il libero transito di pedoni, persone con limitata o impedita capacità motoria, carrozzelle per disabili, nonché carrozzini e passeggini per bambini;
- **“Attività Commerciali”**: devono intendersi esercizi commerciali, pubblici esercizi e commercio su aree pubbliche anche in forma itinerante;
- **“Utilizzazione Commerciale”**: l'utilizzazione ai fini della somministrazione e/o della vendita, su aree e suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi di cui alla L. 287/91 e ss.mm.ii, e delle attività commerciali. Sono, tuttavia, ammesse, nel limite di mq. 2,00 le occupazioni, ad esclusione della zona del Centro Storico, non funzionali all'attività commerciale esercitata, realizzata con soli elementi decorativi e/o di arredo e/o di abbellimento, effettuate con piante e vasi. In tale ipotesi, gli elementi decorativi e/o di arredo, e/o di abbellimento dovranno essere ubicati obbligatoriamente a ridosso delle pareti esterne dell'esercizio commerciale. Non è pertanto, assolutamente, consentito apporre tali elementi sul suolo stradale, su stalli di sosta ed a margine del marciapiede. A tale occupazione si applica la tariffa prevista per le attività di commercio in sede fissa, così come disciplinato dal vigente Regolamento T.O.S.A.P. prevista dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e ss.mm.ii.. Per quanto concerne le procedure per l'occupazione del suolo pubblico trova applicazione la disciplina di cui al successivo art. 10;
- **Area concedibile**, si deve intendere l'area che in astratto può essere occupata e che viene definita da apposita determina dei competenti uffici nel rispetto di quanto stabilito da leggi e regolamenti in vigore;
- **Area di occupazione**, fatto salvo il rispetto del Codice della Strada, in conformità ai regolamenti igienico sanitari, in aderenza alle prescrizioni urbanistiche e nel rispetto dei vincoli ambientali, è possibile l'occupazione di suolo pubblico, di aree antistanti, adiacenti e prospicienti il locale di pubblico esercizio. In caso di estensione o di occupazione posta in essere in aree limitrofe (intendendosi per queste, quelle poste al di fuori della proiezione del fabbricato del pubblico esercizio oggetto di istanza), tali occupazioni possono essere realizzate solo dove non sussistono pregiudizi su diritti di terzi. Le opere da realizzare, inoltre, non devono in alcun modo arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile;
- **Zone di rilevanza storico-ambientale**, si devono intendere quelle aree urbane la cui connotazione è caratterizzata da tale aspetto peculiare e più precisamente:
 - Zona "A": Centro Storico di Monteroni di Lecce come definito dalle tav. 16 e 17 del PRG vigente;
- **Particolari caratteristiche della strada**, si devono intendere quelle che consentono forme atipiche di occupazione senza che sia procurato alcun intralcio a qualsiasi forma di circolazione;

- **Aree vincolate omogenee**, si intendono ambiti urbani quali piazze, slarghi o vie, e comunque parti urbanistiche morfologicamente omogenee e continue, costituenti "patrimonio culturale" ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n.42/2004 e ss.mm.ii.;
- **Elementi di arredo urbano**, si intendono l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto destinati ad un uso limitato nel tempo e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali di pubblico esercizio. Gli elementi di arredo urbano, come meglio specificati nell'allegato **A)** che costituisce parte integrante del presente regolamento, comprendono le seguenti tipologie:
 - A.** Sedie e tavolini;
 - B.** Pedane e pavimentazioni;
 - C.** Fioriere ed elementi di delimitazione;
 - D.** Ombrelloni;
 - E.** Tende da sole a sbraccio;
 - F.** Tende a vela o teli;
 - G.** Capanno;
 - H.** Doppia falda;
 - I.** Doppia cappottina;
 - J.** Padiglione;
 - K.** Edicole, Chiosco o Gazebo;
 - L.** Strutture innovative;
 - M.** Riscaldamento;
 - N.** Apparecchi/impianti illuminanti;
 - O.** Impianti di diffusione acustica;
 - P.** Cestini portarifiuti;
 - Q.** Materiali.
- **Autorizzazione:** si intende l'atto amministrativo con cui si autorizza il titolare del pubblico esercizio (per brevità P.E.) di somministrazione di alimenti e bevande come meglio definito dalla L.287/91 e ss.mm.ii., il titolare di esercizio di vicinato per la vendita al dettaglio di generi alimentari con somministrazione non assistita di prodotti di gastronomia, come definito dalla L.223/2006, ed infine il titolare di attività artigianale;
- **T.O.S.A.P.:** è la tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico prevista dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

L'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni amministrative di cui al presente Regolamento è esercitata presso il Settore Attività Produttive del Comune di Monteroni di Lecce. Responsabile del relativo procedimento e competente per il rilascio delle autorizzazioni amministrative previste è il Responsabile del Settore Attività Produttive.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale a tutti i "DEHORS" posti all'esterno degli esercizi pubblici ed allocati su spazi pubblici, privati, nonché privati ad uso pubblico. In ogni caso gli interventi di realizzazione dei "DEHORS" devono risultare coerenti ed in armonia con il contesto ambientale di riferimento, pertanto il suo contenuto ha carattere prescrittivo e tendente:

- all'eliminazione delle superfetazioni degradanti;
- alla modificazione delle aggiunte improprie;
- ad una coerente configurazione planimetrica, rispettosa dei caratteri tipo-morfologici dell'intero organismo edilizio;
- alla salvaguardia dell'identità architettonica dell'organismo edilizio principale, evitando sovrapposizioni, modificazioni di facciata e schermature definitive.

Le disposizioni relative alle definizioni, tipologie, materiali, criteri di collocazione e caratteristiche costruttive del presente Regolamento, si applicano anche ai "DEHORS" installati su suolo privato.

La richiesta di occupazione di suolo pubblico può essere effettuata da:

- a) Titolari di esercizi commerciali;
- b) Titolari di pubblici esercizi;
- c) Titolari di attività commerciale su aree pubbliche (attività itineranti);
- d) Titolari di attività artigianali, nonché associazioni, circoli, società.

ART. 4 - ASPETTI NORMATIVI

Le strutture precarie c.d. "DEHORS", siano esse a carattere Occasionale, Stagionale o Continuativo, sono soggette al preventivo rilascio di titolo abilitativo in bollo "Autorizzazione DEHORS" per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, privato e privato ad uso pubblico, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Le strutture precarie c.d. "DEHORS", ai fini del presente Regolamento, non costituiscono superficie utile o coperta, né volume, in relazione alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio del vigente P.R.G. Comunale. In ragione della loro singolarità e della loro approvazione in conformità alla presente normativa per questo tipo di strutture è esclusa la possibilità di essere oggetto di sanatoria.

La loro installazione deve essere eseguita in conformità alle norme del presente Regolamento (nei limiti, deroghe e modalità da esso previsti) e in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal vigente Regolamento Comunale e Regionale di Igiene e Sanità Pubblica.

L'installazione di queste strutture non deve comportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico-sanitarie vigenti. Nell'ipotesi in cui all'interno di queste strutture vengano installati impianti elettrici o impianti rumorosi, dovrà essere presentato un progetto dell'impianto elettrico e/o una valutazione di impatto acustico in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

ART. 5 - LOCALIZZAZIONI

Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un "DEHORS", con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva autorizzazione alla somministrazione all'esterno con autorizzazione dell'area pubblica o privata ad uso pubblico corrispondente.

In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), al PPTR, il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nelle predette normative ovvero ad altre che dovessero essere emanate.

Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di "DEHORS" elencati al precedente art. 2, devono essere smontabili e, comunque, rimovibili.

Il presente regolamento disciplina le differenti tipologie di "DEHORS" ammesse all'interno di 3 differenti zone urbane della città, così come delimitati nella cartografia dell'allegato **A** al presente regolamento.

Tali zone sono individuate in ragione di specifici caratteri predominanti e ricorrenti sotto il profilo insediativo e storico – culturale, e da differenti relazioni e tendenze di trasformazione e/o permanenza che li interessano. In questi ambiti, la forma dello spazio pubblico, la struttura delle infrastrutture e sezioni viarie, il rapporto tra pieni e vuoti e le tendenze alla densificazione di attività commerciali legate al consumo di cibo, definiscono differenti tipologie di allestimento dei "DEHORS". Le differenti tipologie sono individuate in ciascuna zona, in funzione degli impatti visivi, dell'uniformità estetica, della fruizione collettiva, della sicurezza stradale e di un armonioso rapporto d'insieme tra spazi pubblici e "DEHORS" per garantire sempre la leggibilità degli spazi urbani, come di seguito identificati:

- **Zona A1:** Centro Storico;
- **Zona A2:** Zona di Rispetto al Centro Storico;
- **Zona A3:** Immobili con vincoli architettonici imposti dalla Soprintendenza;
- **Zona B:** Il resto della città.

I manufatti precari c.d. "DEHORS", di cui all'art. 2, potranno essere installati in aree pubbliche, private o private ad uso pubblico, all'interno del centro abitato o in territorio aperto, a servizio delle attività commerciali di pubblico esercizio o comunque adibite a preparazione e/o vendita di alimenti, fatti salvi i requisiti igienico sanitari e nel rispetto dell'allegato "1" alla Deliberazione della G.R. Puglia 4 luglio 2007, n. 1077, come modificata dalla successiva Deliberazione 4 agosto 2009, n. 1497.

Il "DEHORS" non dovrà minimamente ostacolare, creando interferenze, con le visuali di sicurezza necessari alla regolare transitabilità veicolare. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi ovvero, in assenza di questi, degli spazi prospicienti l'esercizio, ivi compresa la pubblica via, a condizione che sia garantito uno spazio adeguato per la

circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, come di seguito meglio precisato.

In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:

- a) Non è consentito installare "DEHORS", o parti di essi, se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade soggette al transito dei veicoli, salvo che la strada si trovi su un'area pedonalizzata o che il traffico veicolare sia stato interdetto nelle ore in cui si esplica l'attività;
- b) L'area occupata dal "DEHORS" non deve interferire con reti idriche tecniche o elementi di servizio (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.), in modo tale da limitare il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione;
- c) Le strutture e i manufatti dei "DEHORS" devono essere collocati e realizzati tali da resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone o cose sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale;
- d) L'area occupata dai "DEHORS" non deve interferire con la fermata dei mezzi pubblici;
- e) Non è consentito installare "DEHORS" ubicati a distanza superiore a metri 15,00 dall'esercizio commerciale e privi di idonee pavimentazioni, a meno che sia consentito il passaggio pedonale e il trasporto degli alimenti, dal luogo di preparazione all'area di somministrazione sia effettuato utilizzando appositi contenitori e/o attrezzature idonee ad evitare ogni contaminazione ambientale, previo parere del ASL (Servizio SIAN) territorialmente competente;
- f) Il DEHORS non potrà essere posato su pavimentazione stradale assoggettata a divieto di sosta e/o di fermata fatta eccezione per le zone a "traffico limitato";
- g) Non è consentito installare "DEHORS" sulla sede stradale a meno di mt. 5,00 dalle intersezioni viarie, salvo che non siano di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli (art. 20 del Codice della Strada e ss.mm.ii.);
- h) È ammessa l'occupazione dei marciapiedi, purché sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio di norma non inferiore a mt. 1,20 (D.lgs. 285/92 e ss.mm.ii.), onde consentire la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità motoria;
- i) È sempre consentita l'istallazione dei DEHORS in aree pedonali e zone a traffico limitato, anche in attacco alle pareti esterne del locale, purché sul contrapposto lato libero del "DEHORS" sia garantito un passaggio pedonale di larghezza non inferiore a mt. 1,20, in ossequio alle disposizioni del già citato D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. Se previsto transito veicolare, saranno invece garantiti, in aggiunta ai precedenti, i relativi e necessari spazi;
- j) Qualora il fronte del pubblico esercizio abbia una lunghezza limitata, la collocazione dei tavolini può essere prolungata negli spazi fronteggianti gli esercizi adiacenti o accessi di altre proprietà, salvo il nulla osta dei titolari dei medesimi esercizi o accessi e nei limiti di superficie di suolo pubblico autorizzato;

- k) I "DEHORS" sono ammissibili anche in adiacenza ad altri precedentemente autorizzati, purché a distanza da questi non inferiore a mt. 2,00 ed in posizione tale da non limitarne l'esercizio. È consentita una distanza inferiore, a condizione che essa sia formalmente concordata con l'esercente del "DEHORS" confinante e sia garantito il transito pedonale, con una distanza minima di mt. 1,20;
- l) Qualora il "DEHORS" siano da installare all'interno delle Zone **A1, A2 e A3**, in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del titolo II° del D.Lgs. 42/04 o in adiacenza ad immobili interessati da vincoli monumentali, l'autorizzazione del "DEHORS" **resta subordinata all'acquisizione, a cura del richiedente, del relativo parere;**
- m) I "DEHORS" devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 13/89 e ss.mm.ii.;
- n) I "DEHORS" autorizzati dovranno, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere rimossi, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione Comunale decida di organizzare una manifestazione sul luogo da essi occupato;
- o) Nelle zone normalmente aperte al traffico veicolare nessun elemento dell'area del "DEHORS" dovrà interferire con il transito dei veicoli. Nelle zone destinate al solo transito pedonale e/o traffico veicolare limitato, dovrà sempre essere assicurata la possibilità di transito di tutti i mezzi di soccorso e di servizio, in particolare di quelli più grandi (autocarri V.V.F. ed ambulanze) assicurando in ogni caso una sezione minima libera di passaggio di mt. 3,25 (larghezza) x mt. 4,00 (altezza), ai sensi dell'art. 140 delle Norme Tecniche di Attuazione del Nuovo Codice della Strada. In corrispondenza di accessi carraio il "DEHORS" non dovrà interferire con il transito dei veicoli e il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza;
- p) Non è consentita l'occupazione di aree di accesso ai luoghi di culto o che ostacoli la visibilità di prospetti dell'area di culto;
- q) Per l'installazione effettuata su marciapiedi o viali alberati, le coperture e le strutture ammissibili non dovranno interferire in alcun modo con la chioma degli alberi esistenti. Le strutture in ogni caso, dovranno distanziarsi di almeno mt. 0,50 dal tronco degli stessi;
- r) L'Amministrazione Comunale, pur nel rispetto delle misure minime previste dal presente regolamento, può negare l'autorizzazione per motivi di igiene pubblica, di viabilità, di decoro urbano, di circolazione soprattutto pedonale e per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 6 - COMPOSIZIONE E TIPOLOGIA DEI "DEHORS"

Gli elementi di cui al precedente art. 2 sono classificati come di seguito indicato:

- **Tipologia A) Arredi di base:** tavoli, piani di appoggio, sedie (poltroncine e panche), pannelli di delimitazione rimovibili, ombrelloni e tende a sbraccio, fioriere;


- **Tipologia B) Strutture complementari di copertura e/o riparo:** gazebo, pergolati, tettoie e pensiline;
- **Tipologia C) Strutture accessorie:** pedane, elementi di delimitazione (pannelli, fioriere), stufe ad irraggiamento, elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico sanitaria.

I "DEHORS" sono classificati del tipo:

1) Aperti: quando lo spazio occupato ha come delimitazioni paletti e corde, fioriere con altezza massima della vegetazione fino a 1,20 mt. e per copertura ombrelloni, tende e teli funzionalmente autonomi dalla pedana eventualmente presente.



2) Semichiusi : quando lo spazio occupato ha come delimitazioni, fioriere, pannelli in legno o metallo a lamelle o microforati oppure trasparenti fino a 1,60 mt. con eventuale parte opaca nella parte inferiore, di altezza fino a 50 cm., e per copertura ombrelloni e tende, senza elementi portanti verticali disposti in modo continuativo in tutta l'estensione dell'occupazione.



3) Chiusi: quando lo spazio occupato è delimitato lateralmente e/o frontalmente definendo un ambiente circoscritto con elementi attaccati alla copertura o comunque oltre 1,60 mt., rispettando l'altezza massima del "DEHORS", con eventuale parte opaca nella parte inferiore, di altezza fino a 50 cm..



ART. 7 - CARATTERISTICHE E SUPERFICI DIMENSIONALI

I manufatti precari c.d. "DEHORS", oggetto del presente Regolamento ed ubicati con criteri precedentemente descritti, potranno occupare una superficie di esercizio che non potrà superare il **65%** della superficie dell'esercizio destinata alla somministrazione, calcolata al netto delle superfici utili di laboratorio, servizi, depositi, dispense e vani accessori e/o similari in genere (SdS), (A titolo di esempio un esercizio di 100 mq può avere in concessione un'area di : $100 \cdot 65\% = 65$ mq), fatto salvo che l'area esterna lo consenta e l'attività di somministrazione sia svolta assicurando il corretto equilibrio igienico sanitario in relazione alla capacità di produzione del laboratorio/cucina.

Alle attività commerciali itineranti, è consentita l'occupazione di suolo pubblico mediante "DEHORS" aperti sino ad un massimo di 25,00 mq.

ART. 8 - TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI, PRESCRIZIONI GENERALI

1. La struttura portante dei "DEHORS", semplicemente ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici con ganci ed attacchi amovibili, dovrà essere strutturalmente autonoma;
2. La struttura del "DEHORS" potrà essere realizzata con forme, materiali e colori coerenti con le espressioni storicizzate dei luoghi; sono raccomandati materiali quali legno, ghisa, ferro battuto, acciaio verniciato a polvere di colore grafite o similari relativamente agli elementi strutturali devono essere realizzati, a tinte tenui (preferibilmente bianco, corda o beige), cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti, purché conformi al presente Regolamento. Sono tassativamente esclusi i materiali in plastica ed i colori sgargianti e vivaci;
3. Il "DEHORS" non dovrà essere arrecato alcun danno al selciato e l'occupazione dovrà essere realizzata in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi a sottoservizi esistenti;
4. Il "DEHORS" sarà realizzato con copertura di tipo leggero in telo impermeabilizzato, telo plastificato, tessuto acrilico e materiale rigido di tipo traspirante e similari, comunque di colore tenue (preferibilmente bianco, corda o beige). Sono tassativamente esclusi i materiali in plastica ed i colori sgargianti e vivaci;

5. Le pannellature perimetrali potranno essere realizzate sino ad un'altezza massima di mt. 1,60 misurata dal suolo, con eventuale parte opaca nella parte inferiore, di altezza fino a 50 cm. La pannellatura superiore dovrà essere realizzata con materiali in vetro stratificato antinfortunistico, policarbonato o altri materiali plastici di tipo trasparente, o, in alternativa, in acciaio verniciato a polveri di colore tenue, senza alcuna possibilità di eseguire opere murarie. Le strutture così realizzate dovranno garantire idonee condizioni microclimatiche interne;
6. Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso;
7. L'eventuale pavimentazione aggiuntiva e sovrapposta a quella esistente, dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni pubbliche esistenti;
8. I manufatti non dovranno interferire con le porte individuate anche come vie di esodo;
9. In presenza di più pubblici esercizi nello stesso ambito, deve essere prevista una soluzione che tenga conto delle strutture preesistenti uniformandosi ad esse, purché conformi al presente Regolamento;
10. Tutti i "DEHORS" per la somministrazione dovranno essere delimitati perimetralmente con sistemi compatibili con quanto previsto dalla D.G.R. n. 1077/2007 e ss.mm.ii.;
11. In linea di massima, nell'ambito della stessa zona, varrà il criterio dell'individuazione tipologica più appropriata e confacente allo stato di fatto dei luoghi, in ordine agli aspetti caratteristici ed estetici, architettonici ed urbanistici del contesto circostante e finalizzato a garantire e tutelare la conservazione dei valori paesaggistici e territoriali esistenti, evitando significative alterazioni dell'ambiente, conservando l'obbligo di uniformarsi nei colori tenui (preferibilmente bianco, corda o beige), così come previsto dal presente Regolamento, con divieto assoluto di utilizzare materiali in plastica ed i colori sgargianti e vivaci;
12. Sugli elementi e strutture dei "DEHORS" non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie dell'insegna dell'esercizio;
13. La composizione dei "DEHORS", è identificata come di seguito indicato:
 - A.** Sedie e tavolini;
 - B.** Pedane e pavimentazioni;
 - C.** Fioriere ed elementi di delimitazione;
 - D.** Ombrelloni;
 - E.** Tende da sole a sbraccio;
 - F.** Tende a vela o teli;
 - G.** Capanno;
 - H.** Doppia falda;
 - I.** Doppia cappottina;
 - J.** Padiglione;
 - K.** Edicole, Chiosco o Gazebo;

- L.** Strutture innovative;
- M.** Riscaldamento;
- N.** Apparecchi/impianti illuminanti;
- O.** Impianti di diffusione acustica;
- P.** Cestini portarifiuti;
- Q.** Materiali.

A. TAVOLI E SEDIE

L'occupazione con tavoli e sedie priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto. Al fine di evitare che tavoli e sedie fuoriescano dallo spazio concesso per l'occupazione, l'area stessa deve essere delimitata da fioriere o da apposita segnaletica orizzontale da rimuovere alla scadenza della concessione senza arrecare alcun danno alla pavimentazione esistente.

Sono ammessi panche, tavoli, piani di appoggio, sedie, sgabelli di differenti altezze, divani del tipo da giardino, di disegno lineare in metallo, polipropilene, legno o vimini o midollino di colore naturale o ferro battuto o metallo, non sono ammessi colori sgargianti o vivaci.

Sono espressamente vietati i divani e divanetti del tipo imbottito con spalliere e braccioli, tavoli e sedie in plastica di tipo economico.

Tavoli e sedie possono essere collocati sulle pavimentazioni esistenti oppure su materiali o manufatti facilmente amovibili ed appoggiati semplicemente al suolo, a raso o sopraelevate, ossia costituite da strutture modulari mobili.

Tavoli e sedie dovranno essere coordinati tra loro nei materiali, nei colori e nello stile. I tavoli avranno forma rotonda, quadrata o rettangolare, le sedie e le poltroncine saranno con o senza braccioli, in ogni caso dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e, nella scelta dei colori e dei materiali, dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto urbano ed ambientale di riferimento.

Non sono ammessi tavolini e arredi di ogni genere riportanti loghi pubblicitari.

B. PEDANE E PAVIMENTAZIONI

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate devono essere opportunamente chiuse nella parte inferiore di attacco a terra al suolo, ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.

La loro installazione è consentita se non interferisce con chiusini, botole e griglie di areazione.

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate devono essere opportunamente delimitate ed avere un'altezza minore o uguale a cm. 15. Inoltre devono essere realizzate in modo da consentire la costante pulizia e lavaggio.

C. FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

Per elemento di delimitazione si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi autorizzati, rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Sono adottabili fioriere o recinzioni quali: cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili sempre rimovibili nelle altezze massime e nelle tipologie definite dal presente regolamento.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali tra loro. Qualora il richiedente autorizzato usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

Le fioriere poste a delimitazione dell'area devono essere sempre piantumate e in buono stato di manutenzione.

Le recinzioni e i paraventi devono avere altezza massima di 1,60 mt. devono essere del tipo rigido e trasparenti o del tipo a listelli, in tutta la loro altezza tranne, eventualmente, per la parte basamentale di 0,50 mt. e per gli elementi portanti di tipo filiforme che possono essere opachi. Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità del manufatto.

D. OMBRELLONI

La struttura portante degli ombrelloni deve essere ancorata ad apposito basamento e le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di 2.20 mt. dal suolo, potranno essere di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio comunale, compreso luoghi ove viene praticata l'attività di agriturismo e/o turismo rurale. La tipologia più adatta è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con telo chiaro (preferibilmente bianco, corda o beige, e in materiale naturale, idrofugo ed ignifugato) in doppio cotone impermeabilizzato, in particolare per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio.

E. TENDE DA SOLE E A SBRACCIO

Le tende a sbraccio sono costituite da uno o più teli retraibili, inclinati verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale, posti all'esterno degli esercizi pubblici e privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata. Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano, con la sola esclusione degli edifici vincolati ai sensi delle leggi di tutela ambientale ed architettonica.

Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza. L'altezza minima dal suolo delle tende a sbraccio deve essere di mt. 2.20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano a una distanza minima dal

suolo di mt. 2.00. La sporgenza massima consentita, (misurata nella sua proiezione al suolo), è di mt. 3.50, comunque entro il limite dell'area autorizzata.

Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

F. TENDE A VELA O TELI

Le tende a Vela sono collocate all'esterno degli esercizi pubblici e tensionate da cavi, anche prive di appoggi al suolo, semplicemente agganciati alla facciata, o collegate ad elementi puntuali con base appoggiata sul suolo. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza.

L'altezza minima dal suolo dei teli è di mt. 2.20. L'altezza massima consentita, misurata dalla sua proiezione al suolo, è di mt. 3.50. Le Tende a Vela nel caso di edifici vincolati non possono essere ancorate alle facciate di edifici sottoposti a vincoli diretti, senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza.

G. CAPANNO

Costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, esclusi gli ambiti di particolare pregio architettonico ambientale e i giardini comunali tranne in prossimità degli edifici vincolati.

H. DOPPIA FALDA

Si presenta con due soluzioni: con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia pantalera; con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori. La prima soluzione presenta ampie possibilità di inserimento se realizzata come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, esclusa la zona urbana storica.

La seconda soluzione, comporta un maggior impatto sull'ambiente, richiede attenzione e, in genere, spazi di inserimento più ampi. Non è ammessa nelle piazze storiche, negli spazi non sufficientemente adeguati come dimensioni. In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

I. DOPPIA CAPOTTINA

Si presenta con due soluzioni: con struttura centrale e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata; con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta in testata (tunnel).

Ambedue le tipologie presentano discrete possibilità di inserimento se realizzate come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario. Non sono

ammissibili realizzazioni con linea di colmo perpendicolare alla facciata degli edifici o all'asse viario, né sequenze di elementi modulari accostati. Della prima soluzione è ammesso un uso ragionato in tutto il territorio urbano, escluse le piazze storiche, le vie pedonalizzate delle zone urbane. La seconda soluzione, che può comportare dimensioni maggiori e quindi maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente spazi di inserimento più ampi. Non è ammessa nelle piazze, nella zona urbana centrale storica, ma è consigliata nei luoghi ove viene esercitata attività agrituristiche e/o turismo rurale. In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

J. PADIGLIONE

Si presenta, di massima, con due soluzioni: a piccoli moduli ripetuti (max m. 2,50x2,50) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide o con tetti a falda; a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa. Della prima soluzione è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, escluse piazze storiche, consigliate negli edifici ove viene esercitata attività agriturbistica e/o turismo rurale. La seconda soluzione, comportando un maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente ampi spazi di inserimento. Non è ammessa nelle piazze storiche, nella zona urbana, in viali alberati, è consigliata nelle zone agricole presso edifici di interesse storico ambientale, utilizzati per attività agriturbistica e/o turismo rurale in genere, in tutto territorio comunale. Può essere coerente in ampi contesti di recente realizzazione ove possono essere accettabili anche sequenze di elementi modulari accostati. In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

K. EDICOLE, CHIOSCO O GAZEBO

Soluzioni a edicola, chiosco o gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonee soprattutto in aree vicine a parchi, giardini e piazze di recente realizzazione mentre nelle zone di interesse storico e/o ambientale tali soluzioni, **se di particolare qualità progettuale, possono essere autorizzate per motivi eccezionali e documentati.**

Le strutture ammesse devono avere un'altezza massima misurata alla linea di gronda di mt. 2,20 ed un'altezza massima misurata alla linea di colmo di mt. 3,50.

Tali strutture costituiscono un *DEHORS* di tipo chiuso, e devono essere dotati di teli laterali in materiale plastico del tipo trasparente, facilmente retraibili, con ganci amovibili e privi di finestrature, ad esclusione delle chiusure degli accessi e dei lati fronteggianti percorsi pedonali.

L. STRUTTURE INNOVATIVE

Non sono escluse altre strutture diverse dalle precedenti e appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché

l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto. Tali elementi sono previsti in particolari attività (agriturismo, turismo rurale) e comunque le superfici massime di ingombro in pianta non devono superare il **65%** di quelle regolarmente assentite all'attività di ristoro (SdS). Tale limitazione vale anche per tutte le tipologie di coperture previste nel presente regolamento.

M. RISCALDAMENTO

Sono ammessi impianti di riscaldamento amovibili del tipo a fungo alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore a 10/15 kg. o altri impianti di riscaldamento elettrici, alogeni, infrarossi, al quarzo amovibili.

Detti impianti, certificati secondo le norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, sono collocabili in ogni tipologia di "DEHORS", in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti, e devono essere dotati di tutte le certificazioni di legge.

N. APPARECCHI/IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

Ad integrazione di tutte le tipologie di "DEHORS" sono ammessi corpi illuminanti di misura contenuta da applicare all'interno e sulla facciata nelle strutture stesse ed a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli.

L'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità con le vigenti norme (D.M. 37/2008 e ss.mm.ii.).

O. IMPIANTI DI DIFFUSIONE ACUSTICA

Nelle aree esterne destinate all'occupazione con "DEHORS" è vietata, dopo le ore 24,00, la diffusione di musica, anche in sottofondo, al fine di tutelare la salute e la quiete pubblica. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano di Zonizzazione Acustica, eventuali deroghe potranno essere autorizzate al di fuori del centro urbano, in ogni caso lontano da luoghi adibiti a residenza, previa valutazione di impatto acustico, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, statali e/o regionali.

Le diffusioni sonore di qualsiasi natura sono regolamentate dalla Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e ss.mm.ii.

P. CESTINI PORTARIFIUTI

In relazione a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblico esercizio e di igiene urbana, ogni esercizio dovrà disporre di almeno un contenitore getta carte ed un contenitore porta rifiuti differenziato per vetro, plastica/lattine e carta, con colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi d'arredo urbano (DEHORS).

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività del "DEHORS", per particolare volume o tipo di utenza, comporti una produzione e una dispersione di rifiuti non controllabile da parte dell'esercente o

rimovibili costantemente durante il servizio da parte del personale impiegato, dovranno essere disposti, a cura dell'esercente stesso, contenitori gettacarta o portarifiuti idonei per numero, caratteristiche igieniche e funzionali nell'uso e nella pulizia, da collocarsi sia all'interno che all'esterno del locale.

Resta a carico dei concessionari la cura e la pulizia dell'area di concessione e degli ambienti circostanti alla stessa, fruiti dagli avventori degli esercizi commerciali.

Q. MATERIALI

Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di un "DEHORS" devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti verniciati ignifughi applicati su materiali legnosi".

- Colori.

Per quanto riguarda la tipologia ed il colore dei manufatti da utilizzare, si prescrive l'obbligo di utilizzare materiali strutturali ed accessori a tinte tenui (preferibilmente bianco, corda o beige), cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti, purché conformi al presente Regolamento. Sono tassativamente esclusi i materiali in plastica ed i colori sgargianti e vivaci, fatto salvo le previsioni di eventuali redazioni di Piano del Colore.

Art. 9 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI "DEHORS"

Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "DEHORS", nonché, lo spazio pubblico autorizzato devono essere mantenuti, a cura del richiedente autorizzato, in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti e contestualmente ripulito da ogni genere di rifiuti.

E' fatto, altresì, obbligo ai titolari di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica.

Il "DEHORS" non può essere adibito ad uso improprio: l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Nei "DEHORS" è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 del TULPS.

Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, nonché, in occasione del periodo feriale dell'esercizio, tutti gli elementi di arredo dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, a cura del richiedente autorizzato titolare dell'esercizio, ad eccezione della pedana eventualmente autorizzata.

In caso di lavori sull'area o nel sottosuolo del sito del "DEHORS", su motivata richiesta dell'amministrazione, da parte della proprietà ove insiste l'occupazione, il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti.

ART. 10 - CRITERI DI COLLOCAZIONE DEI "DEHORS"- AUTORIZZAZIONI

Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) un "DEHORS", con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva autorizzazione alla somministrazione all'esterno con autorizzazione dell'area pubblica o privata ad uso pubblico corrispondente.

In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), al PPTR, il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nelle predette normative ovvero ad altre che dovessero essere emanate.

L'occupazione di suolo pubblico è concedibile dove ciò sia compatibile con la tutela degli edifici e delle cose di interesse culturale e ambientale, dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità carrabile o barriera architettonica per quella pedonale e dove non costituisca impedimento al convogliamento e raccolta delle acque meteoriche. E' espressamente vietata qualsiasi tipo di alterazione della proprietà pubblica (chiusura di caditoie stradali, oscuramento della pubblica illuminazione, impedimenti di accesso a pozzetti di ispezione e derivazioni a muro, ecc.).

Per i "DEHORS" dove sono presenti strutture di copertura dovrà essere presentata unitamente alla domanda specifico elaborato di progetto con allegata relazione statica a firma di tecnico abilitato e/o omologazioni e certificati al fine di garantire la sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di "DEHORS" devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.

L'area occupabile da parte dell'istante, salvo diverse previsioni contemplate nel presente regolamento, è esclusivamente quella antistante il locale in cui si esercita l'attività. In via del tutto eccezionale detta area può essere collocata nelle immediate vicinanze salvo il diritto di terzi e previo consenso scritto di questi. E' sempre vietato occupare le zone antistanti gli ingressi di abitazioni e/o uffici sino al limite massimo di 50 cm. dallo stipite dei medesimi ingressi.

Nei casi in cui il titolare dell'attività commerciale non possa utilizzare l'area antistante il locale a causa di spazi non sufficienti all'installazione degli arredi o altri oggettivi impedimenti tecnici può essere autorizzata l'occupazione di aree limitrofe alla sede dell'attività commerciale che ha presentato istanza.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ove sorgano conflitti con altri operatori che facciano richiesta di occupazione della stessa area, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, l'area occupabile, nell'ambito dell'area concedibile sarà proporzionato alla superficie interna del locale.

In ogni caso, l'Ufficio Attività Produttive potrà modificare o ridurre la superficie di area concessa per sopravvenute richieste di altri titolari di attività commerciali; potrà inoltre in sede di rinnovo ridimensionare le concessioni già rilasciate.

Nelle piazze e nei larghi la superficie autorizzabile deve essere proporzionata alla estensione della piazza medesima garantendo una proporzionale distribuzione tra spazi occupati e spazi liberi.

E' vietato l'accatastamento di merci sui marciapiedi antistanti o adiacenti l'esercizio commerciale.

Nel caso di strade senza uscita deve essere riservato uno spazio di viabilità centrale di almeno ml. 3,50 per il transito dei mezzi di emergenza, di soccorso e di polizia.

Nel caso di strade interdette al traffico deve essere riservato uno spazio di viabilità di almeno ml. 3,50 per il transito dei mezzi di emergenza, di soccorso e di polizia.

PRESENTAZIONE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

1. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione il richiedente deve presentare formale istanza in bollo sia in modalità telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del SUAP, che in modalità cartacea (in via transitoria e sino a nuova disposizione nell'attesa dell'implementazione di una procedura telematica definitiva) direttamente al SUAP dell'amministrazione comunale, firmando digitalmente tutti gli elaborati ed inserendo il numero seriale della marca da bollo e il pagamento dei diritti di segreteria effettuato. Tutta la documentazione trasmessa digitalmente, dovrà poi essere presentata in quattro copie originali direttamente al SUAP.
2. Le domande presentate, al fine di poter essere correttamente istruite, devono essere complete di tutta la documentazione necessaria di cui al successivo comma 4 per poter emettere il provvedimento finale.

Il dirigente competente al rilascio delle autorizzazioni o concessioni di suolo pubblico al fine di valutare la richiesta si avvale degli apporti tecnici dei seguenti settori:

- **Ufficio Urbanistica Edilizia e Igiene Urbana**, per valutarne le caratteristiche urbanistico-edilizie, il dimensionamento, le caratteristiche tipologiche, e le regole insediative previste dal presente regolamento e le problematiche di carattere ambientale;
- **Servizi alla Città, Lavori Pubblici e Manutenzione**, per valutarne la collocazione sui marciapiedi, aree verdi, aree a parcheggio, intralcio con eventuali servizi;
- **Polizia Municipale**, per valutarne le problematiche inerenti la mobilità, il codice della strada e la sicurezza stradale.

I dirigenti responsabili dei relativi settori possono designare un referente competente all'espressione del parere istruttorio. Gli uffici verificano l'eventuale programmazione dell'apertura di cantieri edili che possano interferire con l'area interessata dalla richiesta di occupazione di suolo pubblico e lo comunicano tempestivamente al richiedente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione dei tributi locali dovuti e alla registrazione della Scia sanitaria alla ASL. Gli estremi dell'autorizzazione e la superficie autorizzata devono essere riportati su apposito cartello da applicare sulla parte antistante dell'esercizio pubblico. Il termine di conclusione del procedimento è di **60** gg. dalla data di

presentazione della domanda. Il procedimento può essere interrotto entro **30** gg. dalla presentazione della domanda per integrazione della documentazione o per chiarimenti.

Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:

A) Elaborato planimetrico progettuale in tavola unica contenente:

- Estratto di PRG con evidenziato l'ubicazione dell'immobile interessato all'installazione del "DEHORS";
- Rilievo tecnico contenente tutti i dettagli sulle dotazioni urbane e le caratteristiche degli immobili nel raggio di 20 mt. dal bordo più esterno del realizzando;
- Planimetria dell'area urbana in scala 1:200, a firma di tecnico abilitato, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti dello stato di fatto dell'attacco a terra dell'area interessata, ivi compresi, i marciapiedi, la presenza di altri "DEHORS", gli accessi degli edifici prospicienti l'area oggetto della richiesta, le griglie di aereazione dei garage privati, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il "DEHORS" viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi;
- Planimetria in scala 1:50 a firma di tecnico abilitato, nelle quali siano indicate le caratteristiche degli elementi che costituiscono il "DEHORS", piante, prospetti e sezioni sia quotate che arredate dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc...;
- Foto inserimento del "DEHORS" contestualizzato con il luogo circostante (Foto rendering).

B) Relazione a firma di tecnico abilitato, contenente:

- Le specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e se previsti, pedane, delimitazioni, tettoie, pergolati, pensiline, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche, rendering o copie di estratti da catalogo;
- Dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 13 del 9/1/89 e successive modificazioni e integrazioni, che certifichi il rispetto della vigente normativa in materia di barriere architettoniche;
- Dichiarazione asseverata che gli elementi e le attrezzature per la somministrazione di bevande ed alimenti saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene, nonché in conformità a quanto previsto all'art. 8;
- Dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati ai sensi del Regolamento Comunale e Regionale di Igiene e Sanità Pubblica nonché del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

- Dichiarazione asseverata del progettista che le opere da realizzare sono prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici in quanto hanno le caratteristiche di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
- Campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni.

C) Fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove il "DEHORS" dovrà essere inserito.

D) Assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione condominiale dello stabile, secondo i soggetti interessati, qualora l'occupazione dei "DEHORS" si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo.

E) Dichiarazione a firma del richiedente di esonero dell'Ente da ogni responsabilità da eventuali danni che possano derivare a terzi dal "DEHORS" e presentazione di copia della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi e a cose relativa all'attività esercitata di durata pari alla durata dell'autorizzazione.

F) Relazione di impatto acustico ai sensi della Legge 447/1995 e ss.mm.ii. (ove vengano previste installazioni di apparecchi di emissione sonora).

G) Progetto dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii. (ove vengano previste installazioni di impianti di illuminazione).

H) Attestazione di avvenuto pagamento della Tassa occupazione del suolo pubblico;

I) Attestazione di avvenuto pagamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

J) A completamento della pratica, dovrà inoltre essere prodotta:

- dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e alla rimozione del manufatto alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione;
- polizza fidejussoria quale deposito cauzionale per il ripristino originario precedente stato dei luoghi;

La concessione è subordinata alla presentazione di un progetto da parte del richiedente che preveda come "**condicio sine qua non**" l'utilizzo di arredo urbano compatibile con quello previsto nell'Allegato "A".

Nel caso in cui il "DEHORS" sia collocato su suolo privato, non gravato da servitù di uso pubblico dovrà prodursi istanza e documentazione analoga a quella elencata nel comma precedente, solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.

La concessione di suolo pubblico è rilasciata, fatta salvo l'adempimento, da parte del titolare della licenza del pubblico esercizio, sotto la propria responsabilità, dell'ulteriore comunicazione di carattere igienico-sanitario, necessario al fine dello svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande con riferimento all'area oggetto di concessione.

Il "DEHORS" autorizzato dovrà essere rimosso, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione, nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi sul suolo o nel sottosuolo pubblico.

Copia dell'autorizzazione per occupazione del suolo pubblico comprensiva dell'allegato grafico dovrà essere conservata presso l'esercizio commerciale per essere esibita in occasione di verifiche e controlli.

ART. 11 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il periodo di concessione dell'autorizzazione è limitato temporalmente a non più di **30 gg.** l'anno per l'autorizzazione "Occasionale", a non oltre **6 mesi** per l'autorizzazione "Stagionale" e a non oltre **12 mesi** (1 anno) per l'autorizzazione "Continuativa", calcolati dalla data di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico e, comunque, con scadenza non successiva al **31 dicembre** di ogni anno, rinnovabili di anno in anno per non più di 5 anni nei casi in cui ne ricorrono le possibilità;

Il "DEHORS" dovrà essere integralmente rimosso entro i **sette (7) giorni** successivi alla sua scadenza dell'autorizzazione e l'area occupata dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni sua parte. Eventuali danneggiamenti o manomissioni non autorizzate del suolo pubblico non ripristinati a regola d'arte, saranno oggetto di contestazione da parte degli uffici comunali competenti che provvederanno ad emettere o adire gli opportuni provvedimenti.

L'occupazione abusiva del suolo pubblico con "DEHORS" non rimosso entro i **sette (7) giorni** dalla scadenza dell'autorizzazione, comporterà la rimozione dello stesso a cura dell'Amministrazione con spese a carico del soggetto interessato, in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

Per le attività di tipo stagionale le strutture dovranno essere rimosse per il periodo in cui l'attività viene sospesa.

ART. 12 - ONERI PER IL RILASCIO

Le strutture "DEHORS" Occasionale, Temporanee e Continuative, qualora ricadano sul suolo pubblico, sono assoggettate alla T.O.S.A.P. secondo le disposizioni di legge e al Regolamento Comunale vigenti al momento dell'istanza.

I "DEHORS" giacenti su suolo privato ad uso pubblico saranno assoggettati alla T.O.S.A.P. nei termini di legge, ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii. e/o nella fattispecie di costituzione di servitù di uso pubblico, istituita per effetto del c.d. "Dicatio ad Patriam".

Il pagamento della T.O.S.A.P. per tutte le tipologie di "DEHORS" è dovuta prima del rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata in bollo ed oltre ad essere subordinata al pagamento dei diritti di istruttoria, è soggetta ad un canone di concessione, da versare su apposito C/C Postale e/o Bancario intestato a Comune di Monteroni di Lecce - Servizio Tesoreria Comunale, per tutte le

tipologie di "DEHORS" chiusi, con l'onere fissato nel 50% dell'onere di urbanizzazione dell'intera opera rapportata alla relativa zona omogenea in cui è ubicato dell'esercizio commerciale.

Le strutture completamente aperte o semichiusi, e con copertura non rigida saranno assoggettate al regime gratuito.

Art. 13 - MODALITA' DI RINNOVO

L'autorizzazione all'occupazione di suolo per "DEHORS", è rilasciata per una durata inferiore all'anno, rinnovabile per un massimo di 5 volte con autorizzazione espressa, previa semplice richiesta da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) almeno **30 gg.** prima della scadenza dell'annualità, corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione attestante la conformità del "DEHORS" rispetto a quello già in precedenza autorizzato e la corrispondenza dello stato dei luoghi in cui è inserito il "DEHORS" a quello del momento del primo rilascio dell'autorizzazione, con allegata documentazione fotografica.
- copia delle ricevute di pagamento delle tasse locali dovute;
- copia della l'autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.

Allo scadere del termine dell'autorizzazione e, qualora, la stessa non sia rinnovata, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento che costituisce il "DEHORS" dal suolo pubblico, lasciando l'area completamente sgombra e restituita alle condizioni originarie.

Art. 14 - PROROGA E/O RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato assoggettato ad uso pubblico) con "DEHORS STAGIONALE" può essere prorogata, per una sola volta previa presentazione della richiesta di proroga, almeno **30 gg.** prima la scadenza dell'autorizzazione originaria. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione per l'autorizzazione stagionale, non potrà superare a **12 mesi** nel corso dell'anno solare.

La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato assoggettato ad uso pubblico) con "DEHORS CONTINUATIVO" può essere prorogata, per un massimo di 5 (cinque) rinnovi, previa presentazione della richiesta di proroga, almeno **30 gg.** prima della scadenza dell'autorizzazione originaria.

In occasione di rinnovo dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo **30 gg.** prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del DEHORS a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e/o tassa o tributi comunali inerenti il "DEHORS" riferiti all'anno precedente ed il nulla osta, e di tutti i relativi elaborati scritto-grafici già presentati in fase di prima istanza opportunamente aggiornati con le eventuali modifiche alle Normative vigenti ed allo stato dei luoghi eventualmente modificato nel corso del tempo. Costituisce comunque causa di diniego

per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

ART. 15 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Nelle aree interessate da particolari flussi turistici, o in quelle interessate da progetti di valorizzazione degli aspetti culturali, la Giunta Comunale, con motivati provvedimenti, può deliberare la concessione di autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico con "DEHORS".

Sono inoltre possibili, in fattispecie particolari approvate dalla Giunta Comunale, accordi sostitutivi delle autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento, con le quali i titolari dei "DEHORS" assumono obblighi di effettuare manutenzioni periodiche di aree di verde pubblico, o di altri spazi pubblici, interventi di ripristino o modifica di luoghi che siano coincidenti con l'interesse pubblico. Tali accordi possono prevedere, a corrispettivo delle suddette attività private, la parziale o totale eliminazione dell'obbligo di pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, secondo le quantificazioni economiche degli oneri sostitutivi assicurati, da computarsi a cura dei competenti uffici tecnici comunali, a cui spettano altresì il parere preventivo della ammissibilità dei presenti accordi e la sorveglianza sulla loro regolare esecuzione.

Art. 16 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER "DEHORS"

- 1) L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per i "DEHORS" può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
- 2) L'autorizzazione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto a quanto assentito, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dal presente regolamento;
 - d) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - e) in caso di mancato pagamento del canone e/o tributo dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.
- 3) Nei casi previsti dai punti b), c), d), del comma precedente l'autorizzazione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

ART. 17 - CONTROLLI E SANZIONI

1. Sorveglianza: E' posto in capo alla Polizia Municipale il controllo del territorio affinché sia assicurato il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento da parte dei concessionari. Al fine di garantire un maggiore coordinamento e di attribuire maggiore incisività, i controlli saranno effettuati acquisendo dall' ufficio assetto del territorio gli elenchi dei titolari di concessione di suolo pubblico con le eventuali prescrizioni.
2. Contrasto all'abusivismo: Il Comune di Monteroni di Lecce provvederà, entro centottanta giorni dalla approvazione del presente regolamento a predisporre e ad effettuare, tramite il Corpo di Polizia Municipale, un piano di controlli per verificare la corrispondenza delle strutture autorizzate mediante concessione di suolo pubblico con quelle installate e l'assenza di violazioni edilizie, con conseguente adozione dei provvedimenti repressivi ovvero di autotutela dandone comunicazione, se di competenza, alla Soprintendenza.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non sanzionate specificatamente dal codice della strada o da altre leggi e regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **100,00 Euro** ad un massimo di **500,00 Euro**. In ogni caso saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi fatte salve eventuali sanzioni accessorie previste dal codice della strada.
4. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con "DEHORS", senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il "DEHORS" è funzionalmente connesso, è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 20 commi 4 e 5 del codice della strada e ss.mm.ii.
5. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.
6. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione di quanto in esso contenuto, sono disciplinate dai contenuti della Legge 689/81;
7. Nel caso in cui una stessa violazione sia ripetuta più volte nel corso dell'anno solare, il Comune, per le prime due infrazioni applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 1; alla terza violazione, invece, oltre la sanzione pecuniaria, commina la sospensione dell'utilizzazione del "DEHORS" da un minimo di 3 (tre) giorni ad un massimo di 15 (quindici); al verificarsi di una ulteriore violazione, l'autorizzazione viene revocata;
8. In ogni caso, qualora l'occupazione sia realizzata in maniera difforme da quella autorizzata, ovvero gli spazi siano stati destinati ad uso diverso da quello autorizzato, fatta salva ogni altra sanzione di legge o regolamento, l'interessato dovrà ripristinare i manufatti secondo quanto previsto nell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.
9. In tutti i casi in cui gli viene ordinato, ove il gestore dell'esercizio non provvedesse al ripristino dei luoghi entro il termine intimato, le strutture saranno rimosse d'ufficio in danno dello stesso, con spese a carico del titolare dell'attività cui la struttura è annessa.

10. Delle operazioni di cui al comma precedente si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale. Il materiale rimosso verrà conservato in locali o aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per giorni 60 (sessanta), scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.
11. Il concessionario è obbligato a procedere all'occupazione del suolo pubblico entro e non oltre il trentesimo giorno dal rilascio della medesima autorizzazione pena la decadenza della concessione stessa.

ART. 18 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Codice della Strada), al vigente regolamento per l'occupazione di suolo pubblico ed al Regolamento di Polizia Urbana, alle norme e regolamenti vigenti in materia di sanità ed igiene pubblica, alla normativa vigente in materia di T.O.S.A.P.; al Regolamento edilizio.


ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


1. Le presenti disposizioni costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo;
2. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento;
3. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con "DEHORS" relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rilasciate in base alle norme previgenti e in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni sulle modalità di funzionamento nonché il regime sanzionatorio previsto nel presente Regolamento;
4. Norma transitoria: i titolari di provvedimenti di concessione di suolo pubblico dovranno conformarsi alle disposizioni ivi previste entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento;
5. Le concessioni di suolo pubblico, regolarmente rilasciate, con scadenza ricadente nel periodo transitorio suddetto, sono automaticamente prorogate fino a tale data, purché non siano state accertate a carico del titolare occupazioni abusive in quanto non conformi al titolo concessorio, ovvero violazioni di norme edilizie, ovvero violazioni del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. contestate dalla Soprintendenza ai sensi dell'art.160 del D.Lgs. n. 42/04;
6. Entro la scadenza del periodo transitorio suddetto i titolari delle concessioni sono tenuti a presentare nuova istanza di concessione per occupazioni conformi al presente regolamento; decorso il periodo transitorio le concessioni precedentemente rilasciate e non conformi al regolamento decadono automaticamente;
7. Autorizzazione ex art 21 comma 4 D.Lgs n. 42/2004: qualora l'occupazione comporti l'esecuzione di opere e di lavori di qualunque genere sui beni culturali indicati al precedente comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è subordinata al

preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art 21, comma 4, del D.Lgs. 42/2004. A tal fine il Comune di Monteroni di Lecce invierà preventivamente alla Soprintendenza le istanze pervenute per il rilascio della preventiva autorizzazione. Non è consentito occupare l'area antistante il prospetto principale delle chiese e degli immobili vincolati **A3** (compresi i monumenti). Durante le ore di chiusura gli elementi di arredo urbano ricadenti nel "Centro Storico", devono essere rimossi e riposti all'interno dei locali dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali o accatastati con ordine. Sono esentati esclusivamente gli ombrelloni che devono essere comunque chiusi durante le ore di chiusura. All'atto del rilascio di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nella suddetta "Centro Storico", una copia del provvedimento dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dal suo rilascio da parte dei Competenti Uffici alla Soprintendenza;

8. Autorizzazione Paesaggistica ex Art. 146 D.Lgs n. 42/2004: qualora l'occupazione interessi aree di interesse paesaggistico il rilascio della concessione di suolo pubblico è comunque subordinato alla autorizzazione di cui all'Art. 146 del D.Lgs. n.42/2004, rilasciata dal Settore Urbanistica, previo parere vincolante della Soprintendenza, verificando la possibilità di ricorrere al procedimento semplificato di cui al D.P.R. 9.07.2010 n.139 nelle fattispecie di cui all'Allegato 1 del D.P.R. citato fatte salve le esclusioni previste dall'Art. 149 del citato D.Lgs. n. 42/2004;
9. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale, l'Amministrazione Comunale, d'intesa con i competenti uffici territoriali del Ministero e della Regione, entro il termine di mesi 12 dall'approvazione del presente regolamento, dovrà redigere il Piano del Commercio che regoli l'esercizio delle aree di valore culturale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
10. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della deliberazione consiliare di approvazione.

ALLEGATO A – PERIMETRAZIONE ZONE OMOGENEE A1, A2 e A3





LEGGENDA



Zona A1- Centro Antico (Rif. Art. 2.14 N.T.A.)



Zona A2 – Zona di Rispetto al Centro Antico (Rif. Art. 2.15 N.T.A.)



Zona A3 – Immobili vincolati dalla Soprintendenza:

- **Palazzo Ducale (D.M. 04/02/1971)**, Piazza Falconieri – rif. Catastali: Fg. 6 – p.lla 275 subb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.
- **Villa “Carelli Palombi” o Villa “Misrachi” e parco annesso**, Via Alcide De Gasperi – rif. Catastali: Fg. 2 p.lla 50 sub. 1 (Fabbricati) e Fg. 2 p.lle 53, 200, 204, 205 e 1025 (Terreni).
- **Collegio Fiorini (D.M. 12/10/2011 – D.M. 17/02/2012)**, c/o Università del Salento – rif. Catastali: Fg. 2 p.lla 21 sub. 1.


ALLEGATO B - Tipologie, materiali e finiture degli elementi di arredo.


Elementi di arredo urbano	Zona A1	Zona A2	Zona A3	Zona B
Sedie e tavolini	SI	SI	NO	SI
Ombrelloni	SI	SI	NO	SI
Stufe per esterni	SI	SI	NO	SI
Paraventi	NO	SI*	NO	SI
Apparecchi luminosi	SI	SI	NO	SI
Cestini portarifiuti	SI	SI	NO	SI
Tende parasole	NO	SI	NO	SI
Fioriere	SI*	SI	NO	SI
Paletti	NO	SI	NO	SI
Dissuasori	NO	SI	NO	SI
Pedane	SI*	SI	NO	SI
Banconi	SI*	SI	NO	SI


Gli elementi asteriscati (*) saranno oggetto di valutazione preventiva al parere da sottoporre alla Soprintendenza.


1. Il posizionamento degli elementi di arredo urbano e la loro organizzazione deve sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi.
2. Gli elementi di arredo urbano di pertinenza degli esercizi, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, e possono essere mantenuti in sito sino alla scadenza del termine previsto dalla concessione di suolo pubblico. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole rimozione; nessun elemento, potrà essere infisso nella pavimentazione, salvo specifica autorizzazione.
3. Le diverse tipologie di elementi di arredo urbano ammesse sul territorio comunale sono definite secondo il seguente schema, rimandando ai commi precedenti per le prescrizioni di dettaglio:


ESEMPI DI SCHEMI POSSIBILI



















		PERIMETRAZIONI	
		SENZA PERIMETRAZIONI	CON FIORIERE
TIPOLOGIA	Pianta	 	
	Prospetto		
	Prospettiva tavolo quadrato		
	Prospettiva tavolo tondo		

		PERIMETRAZIONI	
		CON RINGHIERA	CON PANNELLI
TIPOLOGIA			
	Pianta		
			
P prospetto			
			
Prospettiva			





Sedie e tavolini:

GEOMETRIA:

La geometria di tali elementi deve essere di disegno lineare.

MATERIALI E COLORI:

Le sedie e i tavolini devono essere in midollino naturale o sintetico o in ferro battuto o in metallo, nero o canna di fucile o brunito, o in policarbonato nella finitura trasparente.



Ombrelloni:

GEOMETRIA:

E' consentita la copertura delle aree concesse esclusivamente con ombrelloni.

Tali ombrelloni devono essere di forma quadrata o rettangolare e un'altezza minima, compresa tra il piano di calpestio sottostante e il punto più basso del telo ombreggiante, pari a m.2,20.

Gli ombrelloni devono avere un unico sostegno, installati esclusivamente all'interno dell'area concessa.

MATERIALI:

La struttura portante deve essere in legno naturale o in ferro e il telo di copertura in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco naturale - ecru.

Sono vietate coperture in materiale plastico. Le basi zavorrate devono essere realizzate esclusivamente in pietra, in legno o in metallo brunito.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI:

In ogni singolo isolato deve essere garantita l'uniformità degli elementi di copertura di arredo urbano (o solo ombrelloni o solo tende parasole).

E' consentita la scritta indicante il solo logo o il nome dell'attività commerciale, che deve essere di dimensioni ridotte e collocato nella fascia terminale del telo ombreggiante, con divieto di qualsivoglia scritta pubblicitaria.

E' fatto divieto, ad integrazione dell'elemento di copertura (ombrellone), l'installazione di tende parasole.

Non è consentita, ad integrazione dell'elemento di copertura (ombrellone), l'installazione di teli verticali, abbassabili e/o raccogliibili lateralmente. Lo stesso vale per eventuali tiranti di controvento che potrebbero causare ostacolo o intralcio alla circolazione ciclo-pedonale.

A titolo esemplificativo:



Stufe per esterni:

Le stufe per esterni da posizionare nella stagione invernale dovranno essere esclusivamente del tipo a fungo, in metallo di colore grigio scuro, ghisa o acciaio, mobili e con alimentazione a gas (rispondente alle vigenti normative di sicurezza degli impianti).



Pedane e pavimentazioni

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate oltre a non essere infisse nel suolo della pavimentazione esistente e pertanto dovrà essere realizzati di tipo galleggiante, dovrà avere un'altezza minore o uguale a cm. 15, opportunamente chiusa nella parte inferiore di attacco a terra al suolo, e rispondente alle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche mediante la realizzazione di uno scivolo di raccordo da realizzarsi all'interno dell'area occupata.

Inoltre devono essere realizzate in modo da consentire la costante pulizia e lavaggio.



Tipologia di struttura di sostegno della pedana



Tipologia di raccordo per soggetti diversamente abili



Tipologia di struttura di sostegno della pedana



Tipologia di raccordo per soggetti diversamente abili

Paraventi:

GEOMETRIA:

I paraventi dovranno essere costituiti da elementi modulari (lunghezza compresa da cm. 90 a cm 120) e di altezza massima da terra pari a cm.160, così come meglio specificato nell'allegato dettaglio tecnico –costruttivo che siano rimovibili all'occorrenza. Le pannellature devono essere trasparenti. Sono consentite pannellature mobili con sistema telescopico costituite da due lastre scorrevoli in verticale a saliscendi, con altezza dei montanti laterali pari ad un massimo di cm.160 da terra.

MATERIALI:


La struttura portante deve essere realizzata in metallo brunito come specificato nell'allegato particolare tecnico-costruttivo. Le strutture dovranno avere colori tenui e sono escluse strutture in anticorodal e colorazioni sgargianti. Le pannellature devono essere trasparenti (non colorate) in materiale plastico o in ETFE o in vetro di sicurezza.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI:

I paraventi devono essere facilmente rimovibili e stabilmente appoggiati al suolo entro il perimetro dell'area concessa.

Le pannellature in materiale trasparente non devono riportare il logo o il nome dell'attività commerciale. Sono altresì vietate sulle pannellature trasparenti le scritte pubblicitarie o disegni di alcun genere.

E' vietato l'ancoraggio alle murature dei prospetti degli edifici o al suolo dei paraventi.



Apparecchi illuminanti

GEOMETRIA E MATERIALI:

Gli apparecchi illuminanti sono consentiti esclusivamente nell'area d'installazione dei tavolini e delle sedie. Essi devono essere di disegno semplice, in ghisa o in ferro battuto o in metallo verniciato nero o canna di fucile o brunito e vetro trasparente o satinato di colore bianco.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI:

Sono vietati collegamenti aerei e il cavo deve essere opportunamente protetto da idonee strutture certificate. Gli apparecchi illuminanti devono essere di dimensioni ridotte ed emettere luce monocromatica di colore chiaro, a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli.